

A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE

Oggetto: Infortuni in missione e in trasferta - Circolare INAIL n. 52 del 2013.

ACAP

Associazione delle
Società Concessionarie
di Autostrade Private

ANIASA

Associazione Nazionale
Industria dell'Autonoleggio
e Servizi Automobilistici

ANIP

Associazione Nazionale Imprese
di Pulizia e Servizi Integrati

ARE

Associazione Imprese Servizi
di Recapito Postale e Parcel

ASSOAMBIENTE

Associazione Imprese
Servizi Ambientali

ASSOPOSTE

Associazione Nazionale
Imprese Servizi Postali

UNIFERR

Unione Nazionale
Imprese di Pulizia Ferroviaria
e Servizi Integrati

UNIPORT

Unione Nazionale
Imprese Portuali

UNIRE

Unione Nazionale
Imprese Recupero

CONFINDUSTRIA

Lo scorso 23 ottobre l'INAIL ha pubblicato la **circolare n. 52** (all.) relativa ai "Criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e in trasferta", con la quale fornisce chiarimenti sulla qualificazione degli eventi occorsi ai lavoratori in missione e/o trasferta come infortuni *in itinere* o in occasione di lavoro.

Nel merito, la circolare analizza le seguenti ipotesi:

- **Infortuni occorsi durante il tragitto dall'abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa**
- **Infortuni occorsi durante gli spostamenti dall'albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa**
- **Infortuni occorsi all'interno della stanza d'albergo in cui il lavoratore si trova momentaneamente a dimorare**

In sintesi, in tutti e tre i casi presi in considerazione, l'Istituto considera gli infortuni come avvenuti "in attualità di lavoro", poichè si devono *"ritenere meritevoli di tutela tutti gli eventi occorsi al lavoratore in missione e/o in trasferta, dal momento in cui lascia la privata abitazione a quando vi fa rientro"*.


La circolare precisa che, invece, l'evento non può considerarsi indennizzabile se avviene in modalità e circostanze in cui non ci sono collegamenti topografici e finalistici con l'attività svolta in missione e/o trasferta. In particolare, nelle seguenti due ipotesi:

- evento che accade durante attività che non hanno alcun legame con la prestazione lavorativa o con esigenze legate al lavoro;
- evento riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di collegamento con l'attività lavorativa, tali da esporlo ad un rischio determinato esclusivamente da tali scelte.

Al riguardo, Confindustria si è riservata un approfondimento, alla luce della dottrina e della giurisprudenza, anche relativamente ad altre ipotesi strettamente connesse a quelle riportate nella circolare, per valutare più approfonditamente la correttezza dei presupposti da cui parte l'Istituto, anche in considerazione di quanto interessa direttamente le imprese.

Cordiali saluti.

Il Responsabile Area Lavoro e Sicurezza
(Cipullo Giancarlo)



All.
CI/mf